



COMUNE DI COSENZA

PROVINCIA DI COSENZA

AZIENDA

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. B. SCORZA"
" COSENZA "**

Via Popilia

Tel. 0984.1861919 - email: csps03000g@istruzione.it

DATORE DI LAVORO

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rosanna Rizzo



LICEO SCIENTIFICO STATALE

ELABORATO:

REGISTRO ANTINCENDIO

D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Data: 13/01/2025

Salute dei lavoratori e sicurezza sul lavoro

D.lgs. 81/08

Controlli Antincendio E Schema Registro Antincendio (D.lgs. 81/08)

RELATIVAMENTE AL PLESSO DI VIA POPILIA

Cosenza (CS), li 13/01/2025

Datore di Lavoro
Dott.ssa. Rosanna Rizzo

RSPP
Ing. Gerardo Turano

Supporto interno alla Sicurezza
Arch. Monica Corea

Il Rappresentante dei Lavoratori
Sig. Salvatore Caira

1.

GENERALITA'

Il Registro Antincendio, istituito obbligatoriamente per tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, quale importante strumento di lavoro per il monitoraggio della sicurezza antincendio si compone, essenzialmente, di:

Scheda anagrafica dell'azienda, nella quale sono riportate tutte le informazioni di base dell'azienda che istituisce il registro;

- Elenco completo dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, ossia i dati anagrafici degli operatori coinvolti nel processo di sicurezza dell'attività;
- Elenco completo di tutte gli impianti e le attrezzature antincendio presenti nell'azienda, con allegato elaborato planimetrico riportante la ubicazione e l'identificazione di tutti i componenti;
- Schede con le verifiche, i controlli e le ispezioni effettuate per le varie attrezzature ed impianti antincendio, nelle quali devono essere registrati, in ordine cronologico, gli interventi eseguiti nel corso degli anni.

2.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi inerenti la sicurezza antincendio ed in particolare i controlli e gli interventi periodici da effettuare sono stati indicati in premessa e vengono qui di seguito riportati in estratto:

D.P.R. n° 37 del 12 gennaio 1998 (riportato per esteso in Appendice C - Disposizioni legislative e regolamentari di riferimento):

... omissis

Articolo 5 – Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo e di interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi d'incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso d'incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

D.M. 10 marzo 1998 (riportato per esteso in Appendice C - Disposizioni legislative e regolamentari di riferimento):

... omissis

Articolo 3 – Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del D.M. 10.03.1998;

- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento. in conformità ai criteri di cui all'allegato IV del D.M. 10.03.1998;
- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V del D.M. 10.03.1998;
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI del D.M. 10.03.1998;
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del D.M. 10.03.1998.

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982. n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettera a), e) ed f).

Articolo 4 – Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

D.lgs. n° 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)

... omissis

Articolo 46 – Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento dell'attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Oltre alle norme più generali (*quali quelle emanate con il D.P.R. 37/98 e completate con il DM 10/03/98*) che già richiedono l'effettuazione di un dettagliato programma di sorveglianza, manutenzione e revisione, si può fare riferimento, per alcune modalità e procedure di controllo, alle norme UNI, UNI-EN, UNI-EN-ISO, CEI, che rappresentano le norme di buona tecnica, ossia la cosiddetta "regola d'arte", e che individuano, impianto per impianto, i controlli da effettuare con riferimento ad eventuali richieste normative specifiche ed alle periodicità (obbligatorie quando esplicitamente consigliate o, più comunemente, attuate negli altri casi). In assenza di norme specifiche, si può fare ricorso alle istruzioni dei costruttori o degli installatori.

Si noti che al punto 2 dell'art. 5 del D.P.R. n° 37 del 12 gennaio 1998 viene nominato il "Registro dei Controlli", sul quale il responsabile dell'attività deve annotare tutto quanto richiesto, a garanzia e verifica del controllo sullo stato di mantenimento dei sistemi, dispositivi, ecc.

Il modo in cui deve essere realizzato tale registro dei controlli è lasciato alla libera scelta di ognuno ed esistono diverse soluzioni che possono essere adottate, in quanto non è tanto importante la forma quanto la sostanza e cioè il raggiungimento dell'obiettivo che pone il sopracitato decreto.

Anche per questo motivo, il registro degli adempimenti antincendio, con le relative schede riportanti le verifiche ed i controlli, costituisce il capitolo più importante di tutto la procedura antincendio, in quanto un corretto sistema di controlli è la condizione fondamentale per garantire la perfetta efficienza del sistema antincendio così come progettato, realizzato e collaudato.

Naturalmente l'esecuzione di verifiche più dettagliate o frequenti, rispetto ai controlli minimi stabiliti dalla norma, può essere un mezzo di limitazione del rischio per casi di impianti vetusti o in reparti con problematiche o rischi particolari.

3.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Per rendere univoca l'interpretazione di alcuni termini utilizzati nel registro antincendio, vengono riportate le definizioni di riferimento, che l'allegato VI al D.M. 10 marzo 1998 e le norme UNI, attribuiscono ai seguenti termini:

SORVEGLIANZA: Trattasi di controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. (DM 10/03/98).

CONTROLLO: Trattasi dell'insieme delle operazioni tese a verificare la completa e corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

MANUTENZIONE: Consiste nell'operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. Essa può essere di tipo ordinario o straordinario in relazione all'entità dell'intervento, ai materiali impiegati e alle attrezzature utilizzate. (DM 10/03/98).

MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie, e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o le sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste. (DM 10/03/98)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. (DM 10/03/98)

REVISIONE: misura di prevenzione atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'impianto, tramite l'effettuazione di opportuni accertamenti ed interventi (definizione UNI)

COLLAUDO: Accertamento della perfetta rispondenza della installazione al progetto esecutivo ed alla norma (definizione UNI)

INFORMAZIONE: Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per informarli sulle condizioni di rischio e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.

FORMAZIONE: Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per renderli operativi contro i rischi d'incendio, resa attuabile mediante corsi teorico-pratici di tipo mirato in relazione alla tipologia ed al livello di rischio dell'attività.

4. SCELTA DEL PERSONALE INCARICATO

Per quanto riguarda la scelta del personale che deve svolgere l'attività di controllo, verifica, manutenzione e sorveglianza ecc., è la normativa stessa che stabilisce quali requisiti deve possedere.

Le attività di controllo, manutenzione e revisione, che richiedono competenze e attrezzature specifiche, devono essere svolte da personale incaricato in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla **D.M. 37/2008** per gli impianti antincendio.

La sorveglianza, invece, richiedendo in genere solo un controllo visivo dei presidi antincendio, può essere svolta da personale aziendale adeguatamente formato, secondo quanto predisposto dal **D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i.**, con le cadenze temporali indicate in ciascuna scheda specifica.

In ogni caso tutte le attività di controllo, verifica, revisione, interventi di manutenzione, sorveglianza, informazione e formazione, devono essere annotate ed aggiornate, volta per volta, nell'apposito registro antincendio a cura dei responsabili dell'attività, per essere disponibili in caso di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, anche al fine di poter dimostrare, in caso di incendio, di aver tenuto un comportamento diligente in conformità alle prescrizioni della norma.

La normativa impone, inoltre, a tutti i gestori di attività soggette, di vigilare affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza esistenti e vengano tenuti in efficienza gli impianti tecnici.

5. CONTENUTI MINIMI DELLA SORVEGLIANZA

Per ogni gruppo da verificare (Estintori, Idranti, ecc.) devono essere riportati i tipi di interventi previsti (Sorveglianza, Controllo, Collaudo, ecc.) e, per ogni tipo di intervento, la periodicità, il responsabile o la ditta incaricata ed il contenuto dei controlli o verifiche da effettuare.

6. GESTIONE DEL REGISTRO DEGLI ADEMPIMENTI ANTINCENDIO

Il Registro degli adempimenti antincendio si compone di:

- una sezione Anagrafica riportante i dati significativi dell'Azienda;
- elenco impianti ed attrezzature antincendio presenti (con allegata planimetria per la relativa identificazione);
- elenco dei Gruppi Antincendio sottoposti a controllo, con interventi previsti, periodicità e incaricati del servizio;
- contenuti minimi degli interventi per ogni Gruppo;
- schede con verbali degli interventi per ogni Gruppo;
- cronologico degli interventi effettuati distinti per Gruppo;
- registro cronologico generale di tutti gli interventi effettuati.

Tutta la documentazione prodotta di volta in volta andrà custodita in un apposito contenitore che costituirà, nel suo insieme, il Registro degli adempimenti antincendio.

7. DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA

Anagrafica Azienda	
Ragione Sociale Azienda	Liceo Scientifico Statale "G. B. SCORZA"
Attività	Scuola Secondaria di 2° Grado
Rappresentante legale	Dirigente Scolastico: dott.ssa Rosanna Rizzo
DSGA	Dott.ssa Stefania Ricci
Sede Legale	
Comune	Cosenza
Indirizzo sede legale	Via Popilia
Partita IVA/ cod. fiscale	80005600780
ASL competente	Cosenza
Sede operativa	
Comune	Cosenza
Indirizzo sede operativa	Via Popilia
Tel.	0984/1861919
Fax	
e-mail	csps03000g@istruzione.it
Comuni in cui l'Istituto opera	1 Cosenza

8. APPRESTAMENTI ANTINCENDIO PRESENTI

Si rimanda alle planimetrie in cui viene riportata l'ubicazione degli apprestamenti antincendio e della relativa segnaletica.

9. GRUPPI ANTINCENDIO, INTERVENTI PREVISTI, PERIODICITA', ED INCARICATI

N.	GRUPPO	INTERVENTO	PERIODICITA'	INCARICATO	I/O (1)
1	ESTINTORI PORTATILI	Sorveglianza	Mensile		
		Controllo	Semestrale		
2	IDRANTI	Sorveglianza	Mensile		
		Controllo	Semestrale		
3	LUCI DI EMERGENZA	Sorveglianza	Mensile		
		Controllo	Semestrale		
4	PORTE TAGLIAFUOCO	Sorveglianza	Giornaliera		
		Controllo	Mensile		
5	VIE DI ESODO E USCITE DI EMERGENZA	Sorveglianza	Settimanale		
6	SEGNALETICA DI SICUREZZA	Sorveglianza	Settimanale		

Nota:

(1) Specificare il personale incaricato è interno (I) oppure esterno (E)

10. CONTENUTI MINIMI DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Qui di seguito si riporta, per ogni Gruppo di verifica e per ogni relativa tipologia di intervento, la lista degli adempimenti minimi da verificare o controllare da parte del responsabile incaricato.

10.1

GRUPPO N. 1 - ESTINTORI

Intervento programmato: **Sorveglianza periodica**

Periodicità: **mensile**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare la presenza e la segnalazione dell'estintore con apposito cartello;
2. Verificare che la visibilità, l'utilizzabilità e l'accesso allo stesso siano liberi da ostacoli;
3. Verificare che l'estintore non sia stato manomesso e che non sia privo del dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
4. Verificare che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
5. Controllare che l'indicatore di pressione indichi un valore compreso all'interno del campo verde;
6. Verificare che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
7. Verificare che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;
8. Controllare che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato.

Intervento programmato: **Controllo periodico**

Periodicità: **semestrale**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare il corpo estintore, la manichetta e il supporto
2. Verificare i comandi di funzionamento
3. Verificare il funzionamento del manicotto
4. Verificare la pressione di carica con strumento
5. Effettuare la decostipazione della polvere
6. Effettuare la pulizia generale degli estintori e dei comandi
7. Effettuare la lubrificazione dei comandi
8. Effettuare l'aggiornamento del cartellino datato
9. Controllare le istruzioni del funzionamento degli estintori

10.2

GRUPPO N. 2 - IDRANTI

Intervento programmato: **Sorveglianza periodica**

Periodicità: **mensile**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare che siano collocati al posto designato;
2. Verificare che siano accessibili, senza ostacoli e ben visibili;
3. Verificare che la localizzazione sia chiaramente segnalata;
4. Verificare che le istruzioni d'uso siano chiare e leggibili;
5. Verificare che non siano evidentemente difettosi;
6. Verificare che i componenti non presentino segni di corrosione o perdite

Intervento programmato: **Controllo periodico**

Periodicità: **semestrale**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare lo rotolamento completo;
2. Verificare che la tubazione sia sottoposta alla pressione di rete;
3. Controllare la tubazione in tutta la sua lunghezza, per rilevare eventuali screpolature, deformazioni, logoramenti o altri danneggiamenti;
4. Controllare le raccorderie, le legature e la tenuta delle guarnizioni;
5. Effettuare la prova pressione (7 bar) con strumenti specifici;
6. Verificare il perfetto riavvolgimento
7. Verificare che il sistema di fissaggio della tubazione sia di tipo adeguato ad assicurare la tenuta;
8. Controllare che il getto d'acqua sia costante e sufficiente, mediante l'uso di indicatori di flusso e manometri;
9. Verificare che l'indicatore di pressione, se presente, sia operativo ed indichi un valore di pressione compreso nella scala;
10. Per gli idranti in cassetta, verificare che i portelli si aprano agevolmente;
11. Verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;
12. Effettuare l'aggiornamento cartellino sull'apparecchiatura.

10.3

GRUPPO N. 3 – LUCI DI EMERGENZA

Intervento programmato: **Sorveglianza periodica**

Periodicità: **mensile**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare che la localizzazione sia chiaramente segnalata;
2. Verificare che siano collocate al posto designato;
3. Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente;
4. Verificare che non presentino evidenti difetti;
5. Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento;
6. Misurare il valore della tensione sotto carico;
7. Effettuare la scarica e carica delle batterie di accumulatori.

Intervento programmato: **Controllo periodico**

Periodicità: **semestrale**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Controllare l'autonomia dell'alimentazione;
2. Controllare l'integrità delle protezioni contro la manomissione degli apparecchi;
3. Controllare che i diffusori non siano impolverati;
4. Controllare il serraggio corsetterie e avvitemento lampade;
5. Controllare la densità dell'elettrolito delle batterie di accumulatori;
6. Controllare il livello dell'elettrolito ed eventuale rabbocco;
7. Misurare la tensione sotto carico.

10.4	GRUPPO N. 4 – PORTE TAGLIAFUOCO
------	--

Le porte tagliafuoco per garantire la compartimentazione (separazione, ai fini antincendio, di una porzione di un piano di edificio da quelle limitrofe), devono rimanere, durante lo svolgimento delle attività, abitualmente chiuse. A tale scopo, sono provviste del dispositivo di autochiusura e, nel caso di porte a due ante, anche del dispositivo che assicura la corretta sequenza di chiusura delle ante medesime.

Le porte tagliafuoco, possono essere tenute in posizione di apertura, solo mediante appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio

Intervento programmato: Sorveglianza periodica

Periodicità: giornaliera

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Controllo sulla agevole apertura/chiusura della porta (prova di apertura per verificare che il maniglione antipanico funzioni, che la porta si apra senza sforzi, che le ante si richiudano automaticamente, che il meccanismo di corretta sovrapposizione delle ante funzioni, ecc.)
2. Controllo che la porta non sia chiusa a chiave
3. Controllo della segnaletica:
4. Verifica dell'assenza di dispositivi aggiuntivi applicati per mantenere la porta aperta (ad esempio, cunei, catenelle, attrezzature, ecc.)
5. Verifica che il percorso di accesso alla porta sia libero da ingombri

Intervento programmato: Controllo periodico

Periodicità: mensile

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verifica della tenuta dei cardini
2. Verifica della tenuta delle guarnizioni
3. Verifica dell'assenza di fessurazioni
4. Verifica dell'efficienza dei sistemi di sblocco magnetico e della corretta autochiusura

10.5	GRUPPO N. 5 – VIE DI ESODO ED ESCITE DI EMERGENZA
------	--

Intervento programmato: Sorveglianza periodica

Periodicità: settimanale

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare la presenza e l'adeguatezza della segnaletica
2. Verificare la facile accessibilità dei percorsi e l'assenza di ostacoli
3. Verificare la facile apertura dall'interno delle uscite di emergenza
4. Verificare l'apertura completa delle porte
5. Verificare il corretto funzionamento di eventuali sistemi di blocco delle porte in posizione aperta
6. Verificare l'adeguatezza dell'illuminazione delle vie di esodo in caso di mancanza di corrente

10.6

GRUPPO N. 6 – SEGNALETICA DI SICUREZZA

Intervento programmato: **Sorveglianza periodica**

Periodicità: **settimanale**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

1. Verificare con planimetria alla mano la presenza della corretta ubicazione della segnaletica prevista
2. Verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di materiale e altro
3. Verificare che la segnaletica non sia degradata
4. Verificare l'adeguatezza dell'illuminazione della segnaletica in caso di mancanza di corrente

Nella pagina seguente viene riportato lo schema del Registro cronologico generale degli interventi, nel quale andranno riportate tutte le ispezioni ed i controlli periodici previsti, in ordine cronologico.

